REGIONE SICILIANA

IL COMMISSARIO

DEL CONSORZIO ASI DI CATANIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Dott. Filippo Rasà

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 12.11.2026

OGGETTO: Annullamento determinazione n. 87/2026 - Approvazione del regolamento per la costituzione e la disciplina del gruppo di lavoro per la redazione e pubblicazione dei bandi di gara, per la gestione delle singole procedure di vendita e per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecnico-amministrative del gruppo di lavoro in applicazione analogica dell'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il sottoscritto dott. Filippo Rasà Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa.

VISTO il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 15, convertito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della L. 15.07.2011 n. 111 ("*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari* straordinari");

VISTA la L.R. 12 gennaio 2012, n. 8 "*Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive*" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l'art. 19 rubricato "Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori".

VISTA la L.R. 9 maggio 2017, n. 8 (Legge di stabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 4 rubricato "*Disposizioni in materia di enti in liquidazione*";

VISTO il D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*";

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge con modifiche dall'art. 1, comma 1 della L.29 luglio 2021 n. 108;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 08.11.2023 che ha avviato la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI in liquidazione di Catania;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2024 e del Decreto Presidenziale n. 507/GAB del 01/02/2024 con il quale il sottoscritto, Dott. Filippo Rasà, è nominato Commissario liquidatore del medesimo Consorzio;

VISTE le disposizioni normative contenute nell'art. 23 della L.R. 4 gennaio 1984 n. 1.

VISTA la determinazione n. 40 del 09.12.2025 con la quale sono stati fissati i criteri di stima dei terreni di proprietà del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa;

PRESO ATTO che la L.R. 8/2012 e s.m.i. prevede, nell'ambito delle procedure di liquidazione degli ex consorzi ASI oggi in liquidazione, la vendita previa evidenza pubblica dei lotti di proprietà degli stessi.

CONSIDERATO CHE per procedere alla vendita del patrimonio dell'ente occorre:
- acquisire preventivamente un progetto di vendita che contenga l'individuazione dei beni da porre in vendita con indicazione dei riferimenti catastali e gli atti di provenienza al Consorzio;
- predisporre il bando di gara per la vendita mediante evidenza pubblica;
- svolgere la procedura di asta pubblica con specifica commissione di gara;

e che, pertanto, è necessario costituire un gruppo di lavoro per svolgere le relative mansioni tecnico amministrative;

VISTO l'art. 45, 2° co. del nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 36/2023 che prevede:"*... 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti*".

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla stesura e successiva adozione del regolamento che consenta di ripartire i compiti tra il RUP ed i soggetti che svolgono le mansioni tecniche necessarie per la vendita dei beni nonché tra i loro collaboratori, limitatamente alle procedure di vendita e quindi alle sole attività inerenti alla procedura di gara a mezzo asta pubblica, e fissare i criteri per i compensi e la costituzione del fondo e del relativo riparto.

VISTA la Determinazione n. 87 del 14 ottobre 2026 con la quale era stato adottato il "*Regolamento per la costituzione e la disciplina del gruppo di lavoro per la redazione e pubblicazione dei bandi di gara, per la gestione delle singole procedure di vendita e per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecnico-amministrative del gruppo di lavoro in applicazione analogica dell'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36*";

VISTA la nota protocollo n. 4089 del 22/10/2026, dell'ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale;

RITENUTO di procedere alle modifiche al regolamento adeguandolo ai dettami indicati dall'ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale con la citata nota 4089 del 22/10/2026;

DETERMINA

1. la determinazione n. 87 del 14 ottobre 2026 è annullata e sostituita dalla presente;
2. di approvare l'allegato "*regolamento per la costituzione e la disciplina del gruppo di lavoro per la redazione e pubblicazione dei bandi di gara, per la gestione delle singole procedure di vendita e per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecnico-amministrative del gruppo di lavoro in applicazione analogica dell'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36* " adeguato alle indicazioni dell'ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale rese con la nota protocollo n. 4089 del 22/10/2026;
3. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio regionale per la chiusura delle liquidazioni ed all'ufficio di vigilanza presso l'Assessorato Regionale Attività Produttive;
4. di porre in essere gli atti conseguenziali ed ogni ulteriore adempimento connesso all'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione del provvedimento stesso sul link del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa presente sul sito web del medesimo Ente.

IL COMMISSARIO
DEL CONSORZIO ASI DI CATANIA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Dott. Filippo Rasà

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO ASI DI CATANIA

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA DELLE SINGOLE PROCEDURE DI VENDITA E PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, IN APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

Adottato con Determinazione del Commissario liquidatore n. 91 del 12/11/2026

SOMMARIO

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

Articolo 3 _ Costituzione del fondo

Articolo 4 _ Ammontare del fondo

Articolo 5 _ Ripartizione del fondo

Articolo 6 _ Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

Articolo 7 _ Partecipazione alla ripartizione del fondo

Articolo 8 – Coefficienti di ripartizione del fondo

Articolo 9 – Principi in materia di valutazione

Articolo 10 – Liquidazione dell'incentivo

Articolo 11 – Entrata in vigore

Articolo 12 – Disposizioni finali.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "Ente", Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Catania in liquidazione coatta amministrativa;
2. "Regolamento", il presente documento;

Articolo 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche-amministrative

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per le singole procedure di vendita del patrimonio immobiliare dell'Ente e la costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi da corrispondere ai componenti del Gruppo di lavoro.
2. Il presente regolamento, in particolare, si applica per le funzioni tecniche-amministrative che vengano svolte dal personale in distacco presso l'ente, assegnato dall'IRSAP a seguito di accordi tra pubbliche amministrazioni.

Articolo 3 – Costituzione del fondo

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche-amministrative sono a carico del bilancio dell'Ente.
2. Le risorse finanziarie per le funzioni tecniche-amministrative svolte dai dipendenti dell'Ente gravano sul bilancio dell'ente, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei beni posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali aumenti nell'aggiudicazione.
3. Possono essere destinatari della quota del fondo incentivante i soggetti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche e/o amministrative di cui al successivo art.8.

Articolo 4 – Ammontare del fondo

1. Nelle procedure di affidamento dei beni la percentuale massima del fondo è graduata, a scaglioni, come segue:

Importo della vendita del patrimonio a base d'asta	Percentuale da destinare al fondo (%)
Fino a euro1.000.000,00	2,00%
Da euro 1.000.000,01 a euro 5.000.000,00	1,40%
Da euro 5.000.000,01 a euro 25.000.000,00	1,00%
Da euro 25.000.000,01 a euro 50.000.000,00	0,40%
Oltre euro 50.000.000,00	0,20%

2. Le percentuali così determinate si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista nella tabella soprariportate.

Articolo 5 - Ripartizione del fondo

1. La quota dell'80 per cento del fondo di cui al precedente art. 4, per ciascuna procedura di affidamento delle attività tecnico amministrative di cui al presente regolamento erogato ai dipendenti incaricati secondo le disposizioni e modalità del successivo art. 9.

2. Il 20 per cento del fondo di cui al precedente art. 4, per l'acquisto di beni tecnologie ed hardware necessari per la redazione delle attività programmate. La somma non utilizzata per tali finalità costituisce economia di spesa.

Articolo 6 – Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. Per tutte le vendite, le attività disciplinate dal presente regolamento il Commissario Liquidatore provvede, con proprio formale provvedimento antecedente all'avvio delle relative operazioni tecnico-amministrative, all'esatta individuazione e indicazione dei nominativi dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, specificando per ciascuno il ruolo assegnato.
2. Il gruppo di lavoro sarà composto dalle figure di cui al successivo art. 8.
3. Nel caso di funzioni affidate a più persone, il provvedimento di nomina indica il ruolo di ciascuno con le relative percentuali di partecipazione.
4. Eventuali modifiche agli incarichi conferiti possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. Non è possibile concedere incarichi retribuiti o inserire nel Gruppo di lavoro o erogare quote dell'incentivo a personale collocato in quiescenza, essendo gli incentivi tecnici e i relativi ruoli operativo-gestionali riservati inderogabilmente ed esclusivamente al personale dipendente in servizio.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni.

Articolo 7 – Partecipazione alla ripartizione del fondo

1. Partecipano alla ripartizione del fondo di cui all'art.3 del presente regolamento:
 a) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di programmazione della vendita;
 b) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 c) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborazione all'attività del responsabile unico del procedimento (addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 d) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di redazione del progetto;
 e) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaboratore del progettista;
 f) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico per la predisposizione dei documenti e controllo delle procedure di gara, supporto alla redazione dell'atto di vendita;
 g) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di direttore dell'esecuzione;
 h) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaboratore del direttore dell'esecuzione;
 i) il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico per la verifica di conformità.

Articolo 8 – Coefficienti di ripartizione del fondo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche-amministrative relative alla vendita dei beni patrimoniali sono di norma attribuiti fra i diversi componenti che partecipano, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

a) attività di programmazione della vendita	2 %
b) responsabile Unico del Procedimento (RUP)	25 %
c) collaborazione all'attività del responsabile unico del procedimento	7%
d) redazione del progetto di vendita	25 %
e) collaboratore all'attività del progettista	7 %
f) predisposizione dei documenti e controllo delle procedure di gara e supporto all'atto di vendita	25 %
g) direttore dell'esecuzione	5 %
h) collaboratore al direttore dell'esecuzione	2 %
i) verifica di conformità	2 %

2. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
3. L'eventuale incarico di supporto e/o ausilio al RUP va remunerato con la quota di incentivo previsto alla lettera "c" da ripartire con eventuali altri collaboratori del RUP formalmente incaricati.
4. I corrispettivi di cui alla lettera "c" della superiore tabella, nel caso in cui tali figure non risultino attivate e nel caso di mancato incarico di supporto e/o ausilio al RUP, sono corrisposte al RUP in aggiunta alla percentuale già prevista.
5. Nell'ambito delle attività di predisposizione dei documenti e controllo alle procedure di gara, di cui alla lettera c) della tabella, per ogni singola procedura di vendita e quando previsto dalle disposizioni di legge, il provvedimento dirigenziale individua il personale incaricato della predisposizione della documentazione di gara e della celebrazione della stessa e, in relazione alle rispettive responsabilità gradua la percentuale spettante a ciascuno.
6. I corrispettivi di cui alla lettera "e" ed alla lettera "h" della superiore tabella nel caso in cui tale figure non risultano attivate, saranno corrisposte rispettivamente al progettista ed al direttore dell'esecuzione in aggiunta alla percentuale già prevista.
7. Nel caso in cui nell'ambito delle procedure da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella superiore tabella, fatti salvi gli incarichi di collaborazione, le relative percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche amministrative costituiranno economia di spesa.

Articolo 9 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote previste nelle rispettive tabelle. Ai fini dell'attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 c) della competenza e professionalità dimostrate;
 d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da apposita relazione sull'attività svolta a cura del RUP.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Articolo 10 - Liquidazione dell'incentivo

1. Il RUP propone apposita relazione sulle specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

 a) L'incentivo può essere liquidato, previa verifica ed attestazione dell'effettivo e corretto svolgimento delle attività assegnate, agli incaricati nella seguente misura:

 - per l'attività di programmazione l'80% della relativa aliquota di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 8 dopo l'approvazione da parte del commissario liquidatore del progetto di vendita. Il restante 20% alla conclusione delle procedure di vendita e comunque dopo la verifica di conformità;
 - per l'attività di R.U.P. e dei suoi collaboratori il 50% della relativa aliquota di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 8 dopo l'approvazione da parte del commissario liquidatore del progetto di vendita; il 30% della relativa attività di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 8 dopo l'approvazione del bando di gara ed il restante 20% alla conclusione delle procedure di vendita e comunque dopo la verifica di conformità;
 - per l'attività del progettista e dei suoi collaboratoril'80% della relativa aliquota di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 8 dopo l'approvazione da parte del commissario liquidatore del progetto di vendita. Il restante 20% alla conclusione delle procedure di vendita e comunque dopo la verifica di conformità;
 - per la predisposizione del bando di gara e degli atti conseguenziali l'80% della relativa aliquota di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 8 dopo l'approvazione da parte del commissario liquidatore del progetto di vendita. Il restante 20% alla conclusione delle procedure di vendita e comunque dopo la verifica di conformità;
 - per l'attività di direttore dell'esecuzione il 100% della relativa aliquota di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 8alla conclusione delle procedure di vendita e comunque dopo la verifica di conformità;
 - per l'attività di verifica e conformità il 100% della relativa aliquota di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 8 alla conclusione delle procedure di vendita e comunque dopo la verifica di conformità stessa.

 b) Gli incentivi, una volta liquidati, sono inseriti sulla busta paga a cura dell'IRSAP nel caso di dipendenti in comando, al netto della contribuzione a carico dell'ente, nella prima mensilità successiva all'accredito delle relative somme da parte dell'Ente.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene adottato con deliberazione da parte del C.D.A. dell'Ente, ed entra in vigore dalla data di esecutività della stessa deliberazione.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto nel Codice e alla disciplina applicabile in materia.